

Norme di pianificazione forestale – Applicazione della DGR 7 marzo 2006 n. 556.-

Agli Enti dotati di Piano di
Riassetto Forestale
LORO SEDI

Ai Servizi Forestali
Regionali
LORO SEDI

Con provvedimento esecutivo 7 marzo 2006 n. 556 sono state definite le modalità di presentazione della relazione di taglio nell'ambito delle utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui da effettuare nei territori pianificati.

In particolare, ai sensi di quanto definito dai commi 4 e 5 dell'art. 23 della LR 52/78, con il medesimo provvedimento 556/06 le procedure per la presa d'atto delle relazioni di taglio sono state assimilate a quelle delle dichiarazioni di taglio trattandosi di utilizzazioni per le quali non è richiesta la preventiva martellata delle piante da assoggettare al taglio.

In tale contesto si evidenzia che l'innovazione procedurale introdotta consiste nel fatto che la relazione di taglio ora può essere redatta prima di fare la martellata vera e propria limitandosi ad evidenziare la quantità di legname da assoggettare al taglio e le modalità con cui saranno individuate le piante da abbattere attenendosi alle indicazioni di piano e alle eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Forestale competente in fase di presa d'atto della relazione di taglio. Solo in un secondo momento, quindi, al fine della contabilizzazione delle masse asportate dalla foresta, dovrà essere prodotto il piedilista di martellata al Servizio Forestale competente secondo tempi e modalità dal medesimo indicate.

La martellata ed il successivo abbattimento delle piante dovranno intervenire successivamente alla presa d'atto da parte del SFR competente o comunque trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della relazione di taglio da parte del Servizio medesimo.

In questo contesto rientrano le utilizzazioni che possono essere di competenza delle guardie boschive o di altro personale assimilato che opera su mandato dell'ente proprietario o gestore del bosco assestato.

L'operatività del personale che sottoscrive la relazione di taglio però è limitata ad utilizzazioni che non devono superare le soglie di legge e che sono caratterizzate da non elevati elementi di discrezionalità propri, invece del progetto di taglio vero e proprio.

Si ritiene pertanto definire le linee guida ed i limiti entro i quali le relazioni di taglio possano essere redatte nell'ambito dei seguenti criteri:

- Per quanto attiene agli Enti pubblici l'estensore della relazione di taglio dovrà avere un esplicito mandato da parte dell'Ente proprietario e nel caso di lotti venduti in pedi, sempre nel limite delle soglie di legge, dovendo sottoscrivere anche il relativo capitolato d'oneri, il cui schema è stato approvato con DGR 69/97, dovrà essere dipendente dell'Ente venditore;

- Rispetto sostanziale delle indicazioni di piano per quanto attiene il particolare modo alle quantità da utilizzare e rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Forestale competente in fase di presa d'atto della relazione di taglio;
- Gestione prevalente delle utilizzazioni connesse all'esercizio dell'uso civico ed alla assegnazione di legnatico alla popolazione;
- Assegno di piante da parte del direttore delle operazioni di taglio nel rispetto dei limiti e delle procedure dell'art. 11 del Capitolato Tecnico approvato con DGR 69/97;
- Salva diversa indicazione di piano attenersi alle disposizioni delle "Prescrizioni standard speciali" di cui alla DGR 4808/97 di seguito elencate:

Prescrizioni standard speciali

- 1 robinieti, altre formazioni di specie esotiche, corileti:** taglio a raso senza rilascio di alcuno soggetto, se l'ultimo taglio risale a oltre 30 anni è necessario un **Progetto di taglio**
- 2 orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 15, obbligo di rilascio di almeno 80 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 11 m), possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero;
- 3 castagneti governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 12, obbligo di rilascio di almeno 50 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 14 m) appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno 30 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 18 m) di castagno scelti fra quelli meno interessati da patologie;
- 4 rovereti governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 150 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 8 m) di rovere;
- 5 altre formazioni di latifoglie governate a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m);
- 6 faggete pure governate a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia;
- 7 faggete governate a ceduo con conifere:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, taglio di tutti i soggetti di abete rosso con diametro a 1,30 m da terra superiore a 35 cm, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) di faggio;
- 8 formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie):** se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è inferiore a 50, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i migliori; se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 50, taglio a buche di forma circolare o rettangolare ciascuna di superficie non superiore a 2000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente¹;
- 9 faggete pure o con conifere non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie):** se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è inferiore a 70, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 70, rilasciare almeno un soggetto fra i migliori ogni 10 m; nel mappale interessato da quest'ultimo intervento si deve intervenire dopo 10-15 anni per togliere i vecchi soggetti²;

¹ Se l'età è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 50% dei soggetti, se l'età supera i 50 anni si può procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce d'ampiezza non superiore a 2000 m².

² Se l'età è inferiore a 70 anni eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età è superiore a 70 anni eseguire un taglio di sementazione rilasciando un soggetto ogni 10 m,

- 10** *pinete di pino silvestre o di pino nero d'origine naturale*: taglio di singoli soggetti distanziati fra loro di almeno 15 m o taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, ciascuna di superficie non superiore a 2000 m² distanziate fra loro di almeno 70 m; lo stesso mappale o sessione di particella può essere interessato dal taglio ogni 18 anni³;
- 11** *boschi misti di conifere con o senza latifoglie*: taglio di singoli alberi distanziati fra loro di almeno 12 m o taglio a buche ciascuna di superficie non superiore a 1000 m² distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente; lo stesso mappale o sessione di particella può essere interessato dal taglio ogni 12 anni⁴;
- 12** *impianti di abete rosso*: se il numero di anni intercorsi dall'impianto è inferiore a 70, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'impianto è superiore a 70, taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, di superficie non superiore a 2000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m⁵;
- 13** *impianti di conifere diverse dall'abete rosso*: se il numero di anni intercorsi dall'impianto è inferiore a 50, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'impianto è superiore a 50, taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, di superficie non superiore a 3000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m⁶;
- 14** *formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 m*: taglio di singoli alberi distanziati di almeno 15 m l'uno dall'altro; lo stesso mappale o sessione particellare può essere interessato dal taglio ogni 20 anni⁷;

La registrazione del martello forestale nell'apposito elenco regionale di cui alla DGR 69/97, per le guardie boschive o personale assimilato consentirà la redazione della relazione di taglio nei limiti suddetti, fatta salva diversa determinazione dei Servizi Forestali Regionali che, al fine di consentire la soluzione di casi particolari, possono dare diverse disposizioni sempre però nella logica di limitare le utilizzazioni ai casi in cui non venga richiesta una specifica professionalità ed una elevata discrezionalità nella scelta delle piante da abbattere.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dr. Guido Munari)

dopo il taglio si avranno perciò 100 soggetti ad ettaro; nei successivi 10-15 anni si dovrà intervenire con il taglio di sgombero.

³ Taglio saltuario o taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

⁴ Presumibile presenza di struttura multiplana, taglio saltuario o taglio a buche o taglio a gruppi.

⁵ Se l'età è inferiore a 70 anni eseguire un diradamento basso di intensità fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età supera i 70 anni, taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

⁶ Se l'età è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento basso di intensità fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età supera i 50 anni, taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

⁷ Taglio saltuario.